

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Numero della delibera	47
Data della delibera	11-12-2024
Oggetto	Contrattazione decentrata integrativa comparto
Contenuto	CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO PERSONALE DEL COMPARTO: ANNO 2024. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE.

Presidente	DE CARO SIMONA
Direttore	LOMI STEFANO
Ufficio/Struttura	AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA
Resp. Ufficio/Struttura	NATALI GIOVANNI
Resp. del procedimento	NATALI GIOVANNI
Parere e visto di regolarità contabile	NATALI GIOVANNI

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	7	Allegato A - Bozza contratto decentrato comparto 2024

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** e questo giorno **UNDICI** del mese di **DICEMBRE** alle ore **NOVE**, si è riunita in videoconferenza la Giunta Esecutiva della Società della Salute convocata nelle forme previste dallo Statuto.

In riferimento al suddetto oggetto, sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

COMPONENTI		PRESENTI	ASSENTI
DE CARO SIMONA	PRESIDENTE SDS	XX	
BERTI FABIO	SINDACO COMUNE DI CHIESINA UZZANESE	XX	
FRANCHI RICCARDO	SINDACO DEL COMUNE DI PESCIA	XX	
TRASSI ANNA	SINDACO DEL COMUNE DI LAMPORECCHIO	XX	
LOMI STEFANO	DIRETTORE ZONA VALDINIEVOLE AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	XX	

Presiede la seduta la Sindaca del Comune di Monsummano Terme, **Simona De Caro**, nella sua qualità di **Presidente**;

Assiste il **Direttore della SdS, Dott. Stefano Lomi**, presente nella sede della SdS Valdinievole, incaricato della redazione del presente verbale, ai sensi dell'art.5, punto 5.2.4. lettera c), della convenzione consortile della SdS;

Accertato il numero legale degli intervenuti, la Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Considerato che in data 14.01.2010 con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 i Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano e l'Azienda USL 3 di Pistoia hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Vista la delibera della Assemblea dei Soci n. 9 del 02.08.2024 con la quale la Sindaca del Comune di Monsummano Terme, Simona De Caro, viene eletta Presidente della Società della Salute della Valdinievole;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 10 del 02.08.2024 con la quale è stata eletta la nuova Giunta Esecutiva;

Visto il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 2 del 30.06.2022, con il quale il dott. Stefano Lomi è stato nominato, con decorrenza dal 01.07.2022, Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Richiamata la Legge Regionale Toscana n. 40 del 2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante la "*Disciplina del servizio sanitario regionale*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 169 del 11 ottobre 2023 di nomina dell'Ing. Valerio Mari quale Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro;

Richiamata la delibera n. 1221 del 16.10.2023 del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, con cui viene preso atto di quanto disposto dal suddetto DPGR n.169/2023;

Preso atto della nota prot. n. 73367 del 03.12.2024 con la quale il Dr. Valerio Mari, Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, delega il Dott. Stefano Lomi Direttore della Zona Valdinievole della AUSL Toscana Centro, a rappresentarlo nell'odierna seduta della Giunta Esecutiva dichiarando fin da adesso che ogni sua decisione è dallo stesso avallata e, precisando, che la presente delega è comunque relativa all'espletamento dell'attività ordinaria della Società della Salute della Valdinievole;

Visto l'art. 71 bis L.R. 40/2005 e s.m.i. comma 3 lettera c) e d) il quale prevede che la Società della Salute eserciti le funzioni di "*organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta*

integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale” e “organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale”;

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 30 del 17.10.2022 avente per oggetto: “Schema di accordo tra l'Azienda USL TC e la SdS Valdinievole per la gestione diretta ed unitaria prevista dall'art. 71 bis L.R. 40/2005 ss.mm.ii e dal PSSIR 2018 – 2020. Approvazione” debitamente sottoscritta;

Visto l'art. 10 “Funzionamento” (Titolo II Ordinamento, Capo III – La Giunta Esecutiva) dello Statuto consortile;

Vista la delibera n. 6 del 25 maggio 2020, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato di Salute 2020-2022;

Vista la delibera n. 1 del 27 febbraio 2024, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Operativo Annuale 2024;

Vista la Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 7 del 17.07.2024 avente ad oggetto “Bilancio preventivo economico 2024 e pluriennale 2024 – 2026 e Piano Programma 2024. Approvazione”;

Vista la Determina del Direttore n. 80 del 19.11.2024 avente ad oggetto: “Assegnazione dei Budget e degli obiettivi a seguito dell'approvazione del Bilancio Preventivo Economico Anno 2024.”

Dato atto che non sono stati segnalati dai Responsabili del presente atto, conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come modificato dalla L. 190/2012;

Dato atto che in data 2 novembre 2022 è stato stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Sanità – triennio 2019 – 2021 applicabile a far data dall'01.01.2023;

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 33 del 15.11.2022 con cui si è costituita la delegazione trattante di parte pubblica della SdS Valdinievole per il Comparto, modificando la composizione”;

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 38 del 23.10.2024 avente per oggetto: “Contrattazione decentrata integrativa anno 2024 relativa alla costituzione e utilizzo dei fondi del personale del comparto della SdS Valdinievole” con cui si è dato avvio alla contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2024 relativamente alla costituzione ed utilizzo del fondo delle risorse decentrate ed in particolare: 1. fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali (art. 102 del CCNL 2019 – 2021); 2. fondo premialità e condizioni di lavoro (art. 103 del CCNL 2019 – 2021) come previsto dalle norme contrattuali e dagli accordi regionali;

Dato atto che, con tale deliberazione si sono forniti i seguenti indirizzi al Direttore della SdS Valdinievole affinché proceda alla costituzione del fondo destinato alla produttività e sono formulate al Presidente della delegazione trattante di parte Pubblica i seguenti indirizzi e direttive, in merito alla conduzione delle trattative relative alla destinazione ed utilizzazione del fondo per l'incentivazione delle Politiche di Sviluppo delle risorse umane e produttività anno 2024 riguardante il personale del comparto della SdS di categoria C e D:

- rispetto della rinnovata normativa in materia di lavoro pubblico (D. Lgs. 165/2001, D. Lgs. 150/2009) ed ai vincoli di spesa del personale;
- valorizzare specifici progetti che portano a miglioramenti nell'erogazione dei servizi ed in particolare: miglioramenti dei rapporti con gli utenti, semplificazione delle procedure, miglioramento della comunicazione interna, maggiore flessibilità nel far fronte a progetti fra di loro diversi;

- la contrattazione dovrà essere condotta in modo conforme alle vigenti disposizioni di legge e di contratto, attendendosi alle indicazioni fornite in merito da Aran, Rgs, DPF, etc., e nel pieno rispetto dei ruoli e delle prerogative delle parti, rispettando il nuovo assetto di relazioni sindacali e perseguendo per quanto più possibile il raggiungimento di un accordo;
- le risorse disponibili della produttività (performance organizzativa e individuale) dovranno essere erogate in considerazione della performance e quindi al raggiungimento, mantenimento e perseguimento di obiettivi legati al miglioramento della qualità dei servizi erogati e dei livelli di efficienza e di efficacia e distribuite tenendo imprescindibilmente conto dei risultati raggiunti in modo tale da valorizzare il merito e la crescita delle competenze professionali dei singoli;
- prevedere l'attribuzione selettiva dei differenziali stipendiali in una percentuale non superiore al 50% nei confronti del personale avente diritto;
- subordinare l'erogazione dei compensi in ordine alla valutazione e misura del grado di raggiungimento degli obiettivi e delle singole prestazioni;
- disciplinare il lavoro agile di cui alla legge 81/2017;
- prevedere gli importi per finanziare gli incentivi per funzioni tecniche;

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 12 del 29.04.2024 con cui si era provveduto all'approvazione della Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2024 – 2026 ove si stabilisce che la dotazione organica per l'anno 2024 è di nr. 30 unità come di seguito indicato:

- Assistenti (ex cat. C) 3
- Professionisti della salute e funzionari (ex cat D) 27

Considerato che, per il buon funzionamento degli uffici e dei servizi alla luce anche delle nuove funzioni che la SdS Valdinievole si trova a svolgere, si è reso necessario modificare la programmazione triennale del personale a seguito anche di mobilità, assunzioni e cessazioni del personale che si sono svolte nel corso del 2024;

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 40 del 23.10.2024 avente per oggetto: "Programmazione triennale del personale 2024 – 2026. Modifica" ove si è previsto le seguenti assunzioni:

- nell'anno 2024 – ulteriore assunzione di nr. 1 Professionisti della salute e funzionari – Assistente sociale;
- nell'anno 2025 – nr. 2 Professionisti della salute e funzionari – Assistenti sociali;
- nell'anno 2026 – nessuna assunzione;

Richiamato:

- l'articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche non possano erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese dal personale;
- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, (Decreto Brunetta), che modificando gli articoli 40 e 40bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha sottolineato l'importanza di procedure precise e inderogabili nella gestione del salario accessorio e ha introdotto alcune ulteriori verifiche ai fini della contrattazione;
- l'articolo 40, comma 3-quinquies del Decreto Legislativo n. 165/2001 in base al quale non possono essere sottoscritti contratti decentrati integrativi che siano in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinino materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- il comma 2 dell'art. 23 del D. Lgs. 25.05.2017 n. 75 - c.d. decreto correttivo del D. Lgs. 165/2001 - il quale prevede che: "2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

- l'art. 33, co. 2° del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019, n. 58, “... Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018 ...”;

- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07.08.2020;

- il DPCM del 17.03.2020 (in G.U. nr. 108 del 27/4/2020), il quale, in premessa, chiarisce che: “il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

- la nota della Ragioneria generale dello Stato prot. 179877/2020, che ha rilasciato un importante parere in merito alle modalità di computo dell'adeguamento del limite al trattamento accessorio dell'anno 2016, relativamente al possibile incremento del personale per effetto delle nuove norme assunzionali;

Preso atto:

- che il contratto rispecchia le linee d'indirizzo fornite al Presidente della Delegazione trattante con la delibera ed i vincoli normativi vigenti;

- che la ricostruzione dei fondi contrattuali dell'Area del Comparto della Sanità – anno 2024 è fondata sulla riclassificazione dei fondi del 2023;

Visto il verbale redatto in occasione dell'incontro sindacale in merito alla costituzione dei fondi per il 2024 avvenuta in data 06.12.2024;

Dato atto che in data 09.12.2024 il Collegio Sindacale ha esaminato l'ipotesi di cui sopra sulla base della Relazione tecnica trasmessa dalla SdS Valdinievole ed ha inviato il suo parere favorevole all'accordo acquisito al protocollo dell'Ente, conservato agli atti dell'Area Funzionale Tecnico Amministrativa;

Ritenuto di dover dare esecuzione all'accordo decentrato accogliendo quanto in esso contenuto prendendo atto che lo stesso concerne il personale assunto dalla SdS ed appartenente alla categoria “C” e “D” sia professionale che amministrativo;

Attesa la necessità di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto in argomento;

Visto l'art. 71- septies – “Giunta esecutiva” della L.R. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 della Convenzione consortile “Organi Consortili e Statuto”;

Visto l'art. 48 “Competenze alle Giunte” del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto opportuno continuare lo svolgimento delle sedute della Giunta in video conferenza stante la presenza delle condizioni riportate nella delibera dell'Assemblea dei Soci nr. 7 del 12.07.2022 avente per oggetto: “Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi collegiali”;

Visto l'art. 10 “Funzionamento” (Titolo II Ordinamento, Capo III – La Giunta Esecutiva) comma 3 dello Statuto consortile, inerenti le modalità ed il quorum necessari per la validità delle deliberazioni della Giunta Esecutiva;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dalla Struttura proponente, indicata nel frontespizio, della SdS Valdinievole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto altresì che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile;

Dato atto che nel frontespizio del presente atto sono integralmente riportate le presenze/assenze dei componenti dell'odierna seduta;

Con votazione unanime dei presenti resa in forma palese;

Ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. di approvare le premesse del presente atto;
2. di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto integrativo decentrato del comparto per l'anno 2024 che si allega alla lettera "A" del presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
3. di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente / Personale / Contrattazione integrativa della SdS Valdinievole;
4. di trasmettere all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla data di effettiva sottoscrizione dei suddetti accordi dei testi contrattuali e della documentazione che attesta le specifiche modalità di copertura delle risorse;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti che compongono il Consorzio;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'Organo di Revisione;
7. di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento al Coordinatore del Comitato di Partecipazione, al Presidente della Consulta del Terzo Settore, al Presidente dell'ASP San Domenico di Pescia, nonché agli eventuali interessati;
8. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
9. di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di votazione separata, dall'esito **UNANIME, l'immediata eseguibilità** dell'atto ai sensi dell'art. 4 comma 2, dello Statuto della SdS Valdinievole.

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
Simona De Caro

IL DIRETTORE
Stefano Lomi



SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE

Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE della Società della Salute della Valdinievole

ANNO 2024

Tra le Organizzazioni Sindacali

CGIL FP: _____;

CISL FP: _____;

UIL _____

e la Delegazione Trattante di parte pubblica della SdS Valdinievole

Presidente delegazione trattante:

Dott. Stefano Lomi Direttore SdS: _____;

Ambito d'applicazione

Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato e determinato, esclusi i dirigenti, dipendenti di questo Ente e regola le materie e gli istituti ad esso demandati dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Durata e ambito d'applicazione

Il presente contratto decentrato integrativo disciplina le materie che la legge ed i vari contratti collettivi nazionali demandano a tale livello negoziale ed, in particolare, alcuni istituti del trattamento economico del personale non dirigente e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo decentrato per l'anno 2024.

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 33 del 15.11.2022 con cui si è costituita la delegazione trattante di parte pubblica della SdS Valdinievole per il Comparto, modificando la composizione”;

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 12 del 29.04.2024 con cui si era provveduto all'approvazione della “Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2024 – 2026. Approvazione” e la delibera della Giunta Esecutiva n. 40 del 23.10.2024 avente per oggetto: “Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2024 – 2026. Modifica” ove si stabilisce che la dotazione organica per l'anno 2024 è di nr. 31 unità di cui 3 vacanti.

Dato atto che il personale di ruolo nel comparto al 31.12.2023 era di nr. 25 unità di cui: 20 unità con qualifica di Collaboratore professionale – assistente sociale, nr. 4 unità con qualifica di

collaboratore amministrativo professionale – ed 1 unità con qualifica di operatore professionale coll. così ripartito:

- undici con qualifica di collaboratore professionale assistente sociale – ex cat. D - D0;
- due con qualifica di collaboratore professionale assistente sociale – ex cat. D – D1;
- quattro con qualifica di collaboratore professionale assistente sociale – ex cat. D – D2;
- una con qualifica di collaboratore amministrativo professionale – ex cat. D – D3;
- una con qualifica di collaboratore professionale assistente sociale – ex cat. D – D3
- una con qualifica di educatore professionale – ex cat. C – C4;
- una con qualifica di assistente amministrativo – ex cat. C – C5
- una con qualifica di assistente amministrativo – ex cat. C – C6
- una con qualifica di collaboratore professionale assistente sociale – ex cat. D – D5;
- una con qualifica di collaboratore amministrativo professionale – ex cat. D – D5
- una con qualifica di collaboratore professionale assistente sociale – ex cat. D – D6;

Considerato che, la SdS Valdinievole ha provveduto nel corso del 2024 ad effettuare le seguenti mobilità/assunzioni/cessazioni:

- con provvedimento n. 566/2023 è stata disposta l'assunzione di n. 1 Collaboratore Professionale Assistente sociale a tempo indeterminato con decorrenza 08.01.2024;
- con provvedimento n. 88/2024 è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età con decorrenza 7.4.2024, il dipendente F.G. con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato inquadrato nell'area degli assistenti;
- con provvedimento n. 102/2024 è stata disposta l'assunzione di n. 1 Assistente a tempo determinato con decorrenza 11.03.2024;
- con provvedimento n. 138/2024 è stata disposta l'assunzione di n. 1 Collaboratore Professionale Assistente sociale a tempo indeterminato con decorrenza 07.05.2024;
- con provvedimento n. 195/2024 è stata disposta l'assunzione di n. 1 Collaboratore Professionale Assistente sociale a tempo indeterminato con decorrenza 03.06.2024;
- con provvedimento n. 196/2024 è stato preso atto delle dimissioni volontarie della dipendente P.G. inquadrata nel profilo Collaboratore Professionale – Assistente sociale con decorrenza 17.06.2024;
- con delibera G.E. n. 35/2024 è stato preso atto delle dimissioni volontarie del dipendente L.A.. inquadrato nel profilo Collaboratore Professionale – Assistente sociale con decorrenza 30.09.2024;
- vista la determina n. 19 del 30.06.2022 avente per oggetto: "Incarico di funzione di organizzazione del settore interventi, servizi e progetti tutelari domiciliari in favore della popolazione anziana e delle persone disabili alla dott.ssa Paola Pagni. Proroga temporanea dell'incarico";

Vista la determina nr. 39/2024 avente per oggetto: "Attribuzione incarichi di funzione organizzativa – Profilo professionale. Con decorrenza 01.07.2024 contestuale revoca del precedente incarico di funzione con effetto 30.06.2024".

Vista la determina nr. 40/2024 avente per oggetto: "Attribuzione incarichi di funzione organizzativa – Profilo amministrativo. Con decorrenza 01.07.2024;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale comparto Sanità relativo al triennio 2019 – 2021 sottoscritto in data 02.11.2022;

Dato atto:

- che a seguito del nuovo CCNL Triennio 2019-2021 Comparto Sanità si deve procedere, a decorrere dall'anno 2024, alla definizione dei Fondi previsti dall'art. 102 e 103 del medesimo CCNL al cui interno sono confluiti, nel Fondo art. 102, le risorse relative agli incarichi, progressioni economiche e indennità professionali del precedente fondo di cui all'art. 80 del CCNL del 21.05.2018, (come certificate dal collegio dei revisori nell'anno 2022), mentre nel Fondo art. 103 le risorse relative alla premialità e condizioni di lavoro del precedente fondo di cui all'art. 81 del CCNL del 21.05.2018, (come certificate dal collegio dei revisori nell'anno 2022);

-che a consuntivo 2024, si provvederà a determinare definitivamente i Fondi delle competenze accessorie in base al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno di riferimento;

Ritenuto di costituire i fondi dell'anno 2024, secondo quanto previsto dal nuovo art. 102 "*Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali*" e art. 103 "*Fondo premialità e condizioni di lavoro*" del CCNL Triennio 2019-2021 Comparto Sanità firmato il 2 novembre 2022 nel seguente modo:

	2024
Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali	80.098,24
(A) Totale	80.098,24
Ind. Qualificazione prof.	2.779,75
Indennità di funzione	32.833,05
Fasce economiche	35.157,20
(B) Totale art. 102	70.770,00
Differenza (A-B)	9.328,24

Art. 103 Fondo Premialità e condizioni di lavoro

	2024
Fondo premialità e condizioni di lavoro	43.464,81
(A) Totale	43.464,81
Produttività	37.847,55
Indennità per visite domiciliari	1.839,89
(B) Totale art. 102	39.687,44
Differenza (A-B)	3.777,37

	p/stabile	p/variabile	totale
	80.098,24	43.464,81	123.563,05
2023	10.311,79	2.171,91	12.483,70
Totale fondo 2024	90.410,03	45.636,72	136.046,75

Il presente contratto decentrato integrativo è redatto ai sensi dell'art. 9 e 10 del CCNL 02.11.2022 e si riferisce alle materie di cui all'art. 9 comma 5 e disciplina i criteri di ripartizione del "*Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali*" - art. 102 e "*Fondo premialità e condizioni di lavoro*" - art. 103. Esso si applica a tutto il personale non dirigente in servizio presso la SdS Valdinievole nel periodo dall'01.01.2024 al 31.12.2024;

Le parti hanno dato atto, dopo una breve illustrazione della composizione del Fondo delle Risorse decentrate, che:

- è necessario per il personale assunto dalla SdS definire le risorse decentrate per l'anno 2024 che implicano la definizione dei due fondi previsti dalla nuova normativa: fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali (art. 102 del CCNL 2019 – 2021) e fondo premialità e condizioni di lavoro (art. 103 del CCNL 2019 – 2021) così come previsto dalle norme contrattuali e dagli accordi regionali al cui interno sono confluiti i 2 fondi previsti dalle precedenti disposizioni contrattuali;

- per il pagamento dell'indennità per l'assistenza domiciliare prevista dall'art. 107 comma 7 del CCNL 2019 – 2021 le parti confermano l'applicazione delle istruzioni operative al fine dell'ottenimento dell'indennità per l'assistenza domiciliare di cui all'art. 87 CCNL 21.05.2018 adottato dall'Azienda USL Toscana Centro come interpretato nell'anno precedente, provvedendo al pagamento mensile delle stesse;

- in merito alla produttività si continua a corrispondere l'acconto mensile di €. 90,00 a ciascun dipendente, rimandando il saldo pari ad €. 30,00 all'anno successivo sulla base delle schede di valutazione individuale approvate con il Regolamento sulla valutazione della performance della SdS Valdinievole;

- che la somma disponibile nel 2024 pari ad €. 25.589,31 viene destinata all'effettuazione dei differenziali (DEP) con decorrenza 01.01.2024 e negli anni successivi secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dall'Accordo integrativo sottoscritto con le OO.SS. parte integrante del presente contratto;

- che eventuali residui di parte variabile (art. 103) riferiti all'anno 2024 devono essere prioritariamente destinati all'attribuzione dei differenziali negli anni successivi;

-eventuali corresponsione degli incentivi relativi alle funzioni tecniche devono transitare all'interno della parte variabile del fondo, e successivamente corrisposti al personale interessato.

Controllo in materia di contrattazione integrativa

In data l'organo di revisione ha rilasciato il proprio parere favorevole all'accordo secondo quanto previsto dall'art. 40 bis, c. 1, del D. Lgs. n. 165/2001. Nell'evenienza di rilievi formulati che comportino la necessità di procedere a revisione, le parti si impegnano a riconvocarsi.

2024 – 2026

Sulla scorta dell'accordo dell'anno precedente in cui le parti avevano concordato di dar luogo ai differenziali stipendiali si precisa che le somme disponibili risultanti dall'art. 102 parte fissa ammontano ad €. 25.589,31. A tale scopo si approva il seguente accordo per il periodo **2024 – 2026** precisando che le somme inutilizzate siano trasferite all'anno successivo per l'effettuazione di nuovi differenziali.

Accordo integrativo aziendale in materia di progressione economica all'interno delle Aree – DEP – Art. 19 CCNL 02.11.2022

Nell'ambito della contrattazione relativa alla materia di cui all'art. 9, co. 5, lett. C) del CCNL relativo al personale del comparto sanità del 02.11.2022:

- richiamato l'art. 19 del CCNL Comparto Area Sanità del 02.11.2022, il quale disciplina la progressione economica all'interno delle aree al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell'area, tramite l'attribuzione di differenziali economici di professionalità (d'ora in avanti DEP) assegnabili a partire dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione dell'accordo con il quale gli stessi sono finanziati;

Richiamate altresì in materia le vigenti norme di legge, ed in particolare:

- 1) l'art. 23 del D. Lgs. n. 150/2009 che, in materia di progressioni orizzontali dispone che:
 - c. 1 – le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili;
 - c. 2 – le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.
 - c. 3 – la collocazione nella fascia di merito alta ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche.
- 2) i contenuti della L. 190/2012 in ordine alla definizione trasparente delle attività procedurali delle pubbliche amministrazioni.

Dato atto che l'art. 19 c. 4 del CCNL Comparto Area Sanità del 02.11.2022 stabilisce che l'attribuzione dei DEP si configura come progressione economica all'interno dell'area ed avviene mediante procedura selettiva.

La procedura selettiva è rivolta al personale dipendente che, entro i termini di scadenza indicati nell'apposito avviso, risulti in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere in servizio alla data del 1° gennaio dell'anno di attivazione della procedura in qualità di dipendente del comparto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia pieno che parziale;
2. aver maturato un'anzianità di servizio pari ad almeno 3 anni presso Aziende od Enti del SSN o presso altre Amministrazioni di diverso Comparto, nel medesimo o corrispondente profilo;
3. non aver beneficiato di alcuna progressione economica negli ultimi tre anni;
4. assenza di provvedimenti disciplinari superiori alla multa nei due anni antecedenti all'anno di attivazione della procedura, oltre all'anno corrente.

Laddove, alla scadenza di presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile alla graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare. Nel caso in cui, dall'esito del procedimento, al dipendente venga comminata una sanzione superiore alla multa, lo stesso verrà definitivamente escluso dalla procedura.

I DEP verranno riconosciuti a decorrere dall'01.01. di ogni anno, entro i limiti delle risorse economiche complessivamente disponibili per ciascun anno a seguito di attivazione di procedura selettiva a favore di un numero limitato di dipendenti, non superiore al 50% dei potenziali beneficiari, la cui numerosità massima sarà definita annualmente in funzione delle risorse disponibili.

L'Area Funzionale Tecnico Amministrativa, predispone la graduatoria, una per ciascuna area d'inquadramento, sulla base delle istanze presentate dai dipendenti, in esito ad apposito avviso emanato dall'Ente e pubblicato sul proprio sito nella sezione amministrazione trasparente per almeno 15 giorni. Le graduatorie vengono composte sulla base dei criteri di seguito indicati. Le singole graduatorie vengono portate a conoscenza dei dipendenti interessati per mail istituzionale da parte dell'Area Funzionale Tecnico Amministrativa e diventano definitive dopo 10 giorni dalla loro comunicazione, in assenza di ricorso, gli interessati possono presentare istanza di riesame, mediante istanza scritta all'Area Amministrativa entro detto termine (10 giorni). Trascorso tale periodo, esaminata l'istanza e verificati i relativi punteggi, l'ufficio provvede alla conferma o alla modifica della graduatoria rendendola definitiva.

Il personale in servizio all'01.01.2024 era di 25 unità di cui 1 part-time. Sulla scorta dei dati in possesso alla data odierna gli aventi diritto sono:

	Nr. dipendenti all'01.01.2024	Aventi diritto	Costo complessivo
Professionisti	22	14	8.400,00
Assistenti	3	2	1.000,00

I DEP sono assegnati previa stesura di graduatoria, **distinta per ciascun area**, a partire dal punteggio più elevato e proseguendo in ordine decrescente. **A tal proposito si chiarisce che le aree presenti all'interno della SdS Valdinievole sono due: l'Area dei Professionisti della Salute e l'Area degli Assistenti.**

L'esito della procedura selettiva ha una validità limitata esclusivamente all'anno di riferimento e in nessun caso la graduatoria può essere utilizzata negli anni successivi;

Il punteggio massimo conseguibile nella procedura è pari a 100 ed attribuito nel rispetto dei criteri di cui all'art. 19 comma 4 lett. d) riconoscendo a ciascuno di essi un valore massimo parziale differenziato per ciascun area come di seguito evidenziato:

Tabella criteri di valutazione per le progressioni economiche orizzontali

Area	a) Valutazione della performance del triennio precedente (peso non inferiore a 40)	b) Esperienza professionale (peso non superiore a 40)	Totale massimo
Professionisti della salute	60	40	100
Assistenti	60	40	100

Considerato che:

- nella SdS Valdinievole sono presenti solo due categorie: Area dei Professionisti della Salute e dei funzionari e quella degli assistenti;

- le schede di valutazione presentano un punteggio massimo di 60 per l'Area dei Professionisti della Salute e dei funzionari e un punteggio massimo di 70 per l'Area degli Assistenti;

si stabilisce quanto segue:

- la media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità. La media del punteggio ottenuto verrà rapportata al punteggio massimo determinato per ciascuna area attribuibile attraverso la scheda di valutazione individuale (media del triennio / 60 per i

professionisti e 70 per gli assistenti), il risultato ottenuto è posto in rapporto percentuale alla valutazione della performance del triennio come indicato nella tabella precedente (punto a). Si procede in modo analogo per le valutazioni effettuate da altri Enti solo dopo aver equiparati i punteggi delle schede di valutazione predisposte dagli altri Enti con i punteggi della SdS (70 o 60 come definiti dalle schede di valutazione).

- b) per esperienza professionale s'intende l'anzianità maturata nel medesimo profilo od equivalente con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto nonché, nel medesimo o corrispondente profilo presso altre amministrazioni di comparti diversi, al 31.12 dell'anno precedente l'attivazione dell'istituto.

Il punteggio previsto per ciascuna area contrattuale sarà attribuito secondo la seguente formula: $\text{punteggio} = (\text{punteggio max per Area Contrattuale}) \times (\text{n. anni e frazione di anno di anzianità del candidato}) / (\text{n. anni o frazioni di anno di anzianità più elevata fra i candidati ammessi all'interno della stessa area})$.

Ai fini del calcolo per periodo di anzianità pari o superiori a 15 giorni si considera il mese intero.

Prioritariamente allo scorrimento delle graduatorie, trova applicazione quanto sancito dall'art. 19 co. 4 lett. e) del CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022, nel limite del 10% delle risorse disponibili. Qualora tale percentuale del 10% non venga del tutto usufruita, darà distribuita tra gli idonei delle graduatorie secondo i criteri sopra riportati.

Nell'ambito di ciascuna categoria, in caso di pari punteggio tra due o più dipendenti si applicheranno nell'ordine, i seguenti criteri di precedenza:

- a) personale che abbia conseguito un minor numero di progressioni economiche;
- b) personale con il maggior numero di anni di permanenza nel differenziale economico di professionalità in godimento.

La progressione economica è attribuita ai dipendenti idonei che hanno conseguito il punteggio più alto all'interno della propria area. Lo scorrimento delle graduatorie avverrà sino alla concorrenza della quota disponibile e, comunque, non oltre il 50% degli aventi diritto. La progressione è attribuita con decorrenza 01.01.2024.

Analoga procedura verrà svolta negli anni 2025 e 2026.

I differenziali economici di professionalità cessano di essere corrisposti in caso di passaggio tra le aree, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 co. 4 CCNL 02.11.2022.

Controllo in materia di contrattazione integrativa

L'efficacia del presente accordo è subordinata all'esito positivo del controllo da parte del Collegio dei Revisori secondo quanto previsto dall'art. 40 bis, c. 1, del D. Lgs. n. 165/2001. Nell'evenienza di rilievi formulati che comportino la necessità di procedere a revisione, le parti si impegnano a riconvocarsi.

Letto e sottoscritto

Pescia, _____

CGIL FP: _____;

CISL FP: _____;

UIL _____

Dott. Stefano Lomi Direttore SdS: _____;